



04/04/2012  
 ca<sup>1</sup> proponeva opposizione avverso lo stato passivo del FALLIMENTO r.l.<sup>2</sup>, esponendo (in buona sintesi): di avere stipulato un contratto di agenzia con Giano che , con ricorso depositato in data 04/08/2010, aveva presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; che il Tribunale di Bari con decreto in data 14/09/2010 aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e successivamente, con sentenza in data 18/04/2011, aveva dichiarato il fallimento di Plastica S.r.l.; che egli ricorrente, in conseguenza di ciò, aveva proposto domanda di ammissione al passivo della società fallita del credito di €. 22.243,36 (di cui €. 8.328,26 a titolo di indennità per mancato preavviso) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3) c.c. e del credito di €. 1.919,08 (a titolo di I.V.A. sulle provvigioni maturate nel II e III trimestre 2010) in via chirografaria; che il G.D. aveva ammesso il credito solo parzialmente, escludendo l'importo richiesto a titolo di indennità per mancato preavviso, in quanto non vi era stato recesso ed il rapporto era proseguito con l'affittuaria dell'azienda; che tale esclusione era erronea, in quanto il rapporto di agenzia era cessato per fatto imputabile alla società fallita in data 04/08/2010 (data di deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo). Pertanto, chiedeva che fosse ammesso al passivo del resistente, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3) c.c., l'ulteriore credito di €. 8.328,26, a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre interessi legali dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza al deposito del piano di riparto.

I.B. Con decreto in data 06-11/04/2012 il Presidente della sezione 4<sup>a</sup> civile, ai sensi dell'art. 99 del R.D. n. 267/1942, designava il Giudice relatore e fissava per la comparizione dinanzi allo stesso, quale delegato alla trattazione del procedimento, l'udienza del giorno 12/06/2012, con termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notificazione di quest'ultimo e del ricorso, da parte del ricorrente, al curatore e ad ulteriori

<sup>1</sup> d'ora innanzi anche solo "ricorrente" (N.d.E.).

<sup>2</sup> d'ora innanzi anche solo "resistente" (N.d.E.).

controinteressati, avvertendo questi ultimi che si sarebbero dovuti costituire almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L.C. Con memoria difensiva depositata in data 04/06/2012 il FALLIMENTO C S.r.l., in persona del curatore, si costituiva nel procedimento, eccependo: in via preliminare, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione, per avere il ricorrente omissso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza nel termine all'uopo fissato; sempre in via preliminare, in rito, la nullità ed inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente omissso di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi ed i documenti prodotti; in via preliminare, nel merito, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per avere il ricorrente proposto una domanda nuova rispetto a quella originariamente proposta ex art. 93 del R.D. n. 267/1942; sempre nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, sia perché il fallimento di S.r.l. aveva sciolto il rapporto con effetto immediato e di per sé non poteva essere qualificato fatto volontario o comunque fatto illecito produttivo di danni, sia perché il ricorrente aveva continuato e proseguito il rapporto di agenzia con (società alla quale C r.l. aveva concesso in affitto il ramo d'azienda), sia perché il ricorrente non aveva in alcun modo specificato le modalità di calcolo dell'indennità richiesta (l'importo della quale, peraltro, era diverso da quello dichiarato dal ricorrente nella procedura di concordato preventivo), sia perché esso resistente impugnava e disconosceva la documentazione prodotta in copia dal ricorrente (in particolare la copia del contratto di agenzia, atteso che la data del contratto riportata nell'indice dei documenti allegati al ricorso era diversa dalla data riportata nel contratto esibito in copia e che la società fallita aveva sottoscritto con gli altri agenti un tipo di contratto ben diverso da quello prodotto dal ricorrente). Pertanto, chiedeva al Tribunale di voler così provvedere: 1) in rito, dichiarare l'opposizione inammissibile ed inefficace;

2) sempre in rito, dichiarare la nullità del ricorso; 3) nel merito, dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda; 4) sempre nel merito, rigettare la domanda; 5) condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 6) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali.

I.D. All'udienza del giorno 12/06/2012 il Giudice relatore delegato, sentiti i procuratori delle parti, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 02/10/2012, evidenziando che tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e quella dell'udienza stessa non vi erano i 30 giorni previsti dall'art. 99 del R.D. n. 267/1942.

I.E. All'udienza del giorno 02/10/2012 il Giudice Relatore Delegato rimetteva le parti dinanzi al Tribunale all'udienza del giorno 11/11/2013, assegnando alle stesse il termine di 10 giorni prima per l'eventuale deposito di memorie difensive.

I.F. All'udienza del giorno 11/11/2013 il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, riservava la decisione.

## II. DIRITTO

II.A. In via preliminare, in rito, il resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per avere il ricorrente ommesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza nel termine (10 giorni dalla comunicazione) fissato nel decreto.

II.A.1. L'eccezione è fondata nei sensi di seguito precisati.

II.A.2. È indubbiamente vero che il termine fissato con il decreto presidenziale in data 06-11/04/2012 per la notificazione del ricorso e del decreto medesimo, giusta art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942, era ordinatorio e non perentorio (è risaputo che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori ogniqualvolta non siano espressamente dichiarati perentori<sup>3</sup> ovvero il carattere della perentorietà non discenda dagli effetti prodotti dall'inutile decorso del termine secondo l'espressa sanzione normativa<sup>4</sup>), come del resto statuito dalla Corte Suprema nelle più recenti pronunce in

<sup>3</sup> v., e plurimis, Cass., n. 1571/1996.

<sup>4</sup> v. Cass., n. 1064/2005; Cass., n. 1251/1966.

materia<sup>5</sup>, ma è altrettanto vero che l'inosservanza del termine ordinatorio non è priva di effetti.

Infatti è da condividere l'insegnamento del Supremo Collegio (dal quale, dunque, non v'è ragione di discostarsi) secondo il quale l'inutile decorso del termine ordinatorio produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività<sup>6</sup>.

E se è indubbiamente vero che i termini ordinatori sono prorogabili (o abbreviabili), a differenza di quelli perentori (v. artt. 153 e 154 c.p.c.), è però altrettanto vero che occorre pur sempre, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., che la proroga (o l'abbreviazione) sia disposta, o almeno che la relativa istanza sia proposta, "*prima della scadenza*"<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> infatti la Corte Suprema, dopo una pronuncia più risalente (Cass., n. 8323/2002 aveva ritenuto, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, la natura perentoria del termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza da parte del G.D. ex art. 98 comma 2° del R.D. n. 267/1942), nel 2009 affermò a sezioni unite, a seguito delle sentenze nn. 102 e 120/1986 della Corte costituzionale, il carattere ordinatorio del termine di cui all'art. 98 comma 2° del R.D. n. 267/1942 (Cass., sez. un., n. 25494/2009); L'orientamento delle sezioni unite, dopo la modifica dell'art. 99 del R.D. n. 267/1942 ad opera del D.Lg. n. 5/2006, è stato seguito da quasi tutte le pronunce successive (per la natura ordinatoria del termine si sono espresse Cass., n. 11259/2012; Cass., n. 8439/2012; Cass., n. 17670/2010; Cass., n. 13015/2010; Cass., n. 11508/2010; Cass., n. 11301/2010. In senso contrario si è invece espressa Cass., ord. n. 3082/2011, che ha ribadito, isolatamente, la natura perentoria del termine *de quo*).

<sup>6</sup> Cass., n. 1064/2005, cit.; Cass., n. 6895/2003; Cass., n. 808/1999; Cass., n. 11774/1998; Cass., n. 10174/1998; Cass., n. 12640/1992; Cass., n. 8976/1992; Cass., n. 3933/1980; Cass., n. 2914/1976. Nel medesimo senso si è espressa anche Cass., n. 11259/2012, cit., la quale, pur sostenendo la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942 (v. nota precedente), ha confermato, in motivazione (§ 1.2.) che "*il riconoscimento della natura ordinatoria di un termine non consente di escludere l'efficacia preclusiva della sua inosservanza, ai fini della quale non assume alcun rilievo la possibilità di disporre la proroga ai sensi dell'art. 154 c.p.c., in quanto tale potere può essere esercitato soltanto prima della scadenza*".

<sup>7</sup> v. Cass., n. 11259/2012, cit.; Cass., n. 4877/2005; Cass., n. 1064/2005, cit.; Cass., n. 3406/2004; Cass., n. 808/1999, cit.; Cass., n. 3340/1997; Cass., n. 8453/1996; Cass., n. 12640/1992, cit.; Cass., n. 8976/1992, cit.; Cass., n. 651/1991; Cass., n. 1633/1985; Cass., n. 3933/1980, cit.; Cass., n. 2914/1976, cit. Va rilevato che nel medesimo senso delle predette pronunce e di quelle citate nella nota precedente si sono autorevolmente espresse le sezioni unite del Supremo Collegio (Cass., sez. un., n. 20604/2008), osservando testualmente, a conclusione di un incisivo ragionamento in punto di diritto (riportato nella nota seguente, cui la presente si riallaccia necessariamente, costituendo le argomentazioni di seguito esposte il logico sviluppo di detto ragionamento), quanto segue (§ 12. della motivazione): « ... 12. Non può infine addursi – contro quanto sinora si è affermato – il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui al decreto di fissazione dell'udienza del 14 maggio 1998 al fine di rivendicare la validità della proroga operata attraverso il decreto di fissazione della nuova udienza. 12.1. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla

II.A.3. Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale osserva, in punto di fatto, che nel caso di specie il ricorrente, dopo avere ritualmente ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza (in data 17/04/2012), ha completamente omesso di notificare (e persino di tentare di notificare) il ricorso ed il decreto presidenziale entro il termine (10 giorni dalla comunicazione) fissato per detto adempimento (ossia entro il giorno 27/04/2012, venerdì) e solo in data 15/05/2012 (ossia 18 giorni dopo la scadenza del termine) notificò al resistente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza (tanto da non riuscire neppure a rispettare il termine stabilito dall'art. 99 comma 5° del R.D. n. 267/1942).

Non può condividersi l'assunto secondo il quale, *in subiecta materia*, rileverebbe solo la presentazione del ricorso entro il termine (perentorio) previsto dalla legge (30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 97 del R.D. n. 267/1942 ovvero, in caso di revocazione, dalla scoperta del fatto o del documento), di tal che il ricorrente potrebbe chiedere, nel caso di omessa notificazione nel termine (ordinatorio) fissato nel decreto di fissazione dell'udienza, l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica. Difatti, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2° della Costituzione, deve escludersi, ove il ricorrente non abbia proceduto alla notificazione del ricorso (quantunque tempestivamente depositato entro il termine previsto dall'art. 99 comma 1° del R.D. n. 267/1942) e del decreto di fissazione dell'udienza, che sia consentita l'assegnazione al medesimo di un nuovo termine per provvedere alla notifica<sup>8</sup> (tanto più quando, come nel caso

---

*conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). 12.2. Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga – come è avvenuto nella fattispecie in esame – si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. ...».*

<sup>8</sup> sul punto appare di estremo interesse il già ricordato arresto delle sezioni unite del Supremo Collegio in materia di appello e opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro, che presenta taluni profili

di specie, non solo non sia stata proposta istanza di proroga del termine fissato per la notificazione prima della sua scadenza, ma neppure sia stata giustificata la ragione della completa omissione dell'adempimento).

II.A.4. Consegua a tanto l'improcedibilità del ricorso.

II.A.5. È appena il caso di evidenziare, da ultimo, che a conclusione diversa non può certo portare la circostanza che all'udienza del giorno 12/06/2012 il Giudice relatore delegato, sentiti i procuratori delle parti, abbia rinviato il procedimento ad altra udienza, evidenziando che tra la data della notificazione e quella dell'udienza non vi era il termine minimo stabilito dall'art. 99 comma 5° del R.D. n. 267/1942 (30 giorni).

Ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché l'ordinanza *de qua* è stata pronunciata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942 per la notificazione del ricorso e del decreto

---

ricollegabili alla fattispecie qui in esame: infatti la Corte Suprema, rimeditando la statuizione giurisprudenziale (espressa da Cass., sez. un., nn. 9331/1996 e 6841/1996) secondo cui *"nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello e/o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della sua notificazione al resistente e/o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione e/o di opposizione all'ingiunzione, dovendo il giudice assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica"*, ha sancito che *"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c."* e che tale principio *"deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione – sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto"* (Cass., sez. un., n. 20604/2008, cit.). Merita d'essere rilevato che la Corte Suprema si era espressa in senso analogo anche in precedenza, in materia di divorzio, affermando che *"In tema di procedimento di appello avverso una sentenza di divorzio, la natura ordinatoria del termine presidenziale fissato, ex art. 154 c.p.c., per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto (sul presupposto del tempestivo deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice ad quem, ex artt. 8 legge 74/87, 324 e 325 c.p.c.) non legittima la parte a disattenderlo tout court, con conseguente ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei tempi di instaurazione del contraddittorio e di definizione del giudizio. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 154 c.p.c. va interpretata nel senso che l'inutile decorso del termine fissato dal giudice ha gli stessi effetti preclusivi di un termine perentorio, e che risulta del tutto illegittima ogni eventuale proroga (richiesta e) concessa solo dopo la sua scadenza"* [così, testualmente, Cass., n. 11774/1998, cit., pervero non seguita da alcune successive pronunce (Cass., n. 7790/2007; Cass., n. 3837/2006; Cass., n. 12182/2000), che appaiono tuttavia superate dal menzionato insegnamento delle sezioni unite del Supremo Collegio].

di fissazione dell'udienza (10 giorni dalla comunicazione del decreto stesso), sicché l'efficacia preclusiva dell'inosservanza di detto termine si era già prodotta; in secondo luogo, perché l'ordinanza del 12/06/2012 è stata adottata in ragione del fatto che il ricorrente aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza in violazione del termine (a difesa) previsto dall'art. 99 comma 5° del R.D. n. 267/1942 e, ciò non ostante, aveva contestato al resistente di essersi costituito tardivamente [ossia di avere depositato tardivamente la memoria difensiva con cui, tra l'altro, era stata preliminarmente eccepita in rito l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine stabilito dall'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942 (inosservanza rilevabile, nondimeno, anche d'ufficio)].

II.B. La particolarità della vicenda processuale (anche alla luce delle incertezze giurisprudenziali, superate solo di recente, in ordine alla natura – perentoria o ordinatoria – del termine di cui all'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942, obiettivamente idonee ad ingenerare dubbi in ordine alle conseguenze della sua inosservanza) giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.

II.C. L'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente nei confronti del ricorrente non è meritevole di accoglimento e pertanto va rigettata.

II.C.1. La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza<sup>9</sup> e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chiedi la condanna<sup>10</sup>, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima<sup>11</sup>, atteso che la liquidazione dei danni nell'ipotesi *de qua*, ancorché effettuabile

<sup>9</sup> Cass., n. 13181/1992. In senso conforme Cass., n. 1341/1991; Cass., n. 8857/1996.

<sup>10</sup> in termini Cass., n. 9579/2000, che ha comunque precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. In senso conforme Cass., n. 1619/1998; Cass., n. 6697/1996; Cass., n. 2475/1995; Cass., n. 126/1992; Cass., n. 3799/1983; Cass., n. 1220/1981. Cfr. altresì Cass., nn. 1592/1994 e 1788/1989, che hanno posto in rilievo la consapevolezza dell'infondatezza della domanda ed in ogni caso la mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa.

<sup>11</sup> così Cass., n. 6637/1992; Cass., n. 4651/1990.

*ex officio*, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'*an* sia del *quantum* o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa<sup>12</sup>, sicché in mancanza di prova, anche presuntiva, della sussistenza e dell'entità del pregiudizio derivante dal processo, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato<sup>13</sup>, neppure in via equitativa<sup>14</sup>.

Orbene, ciò premesso in punto di diritto, va rilevato, in punto di fatto, che nel caso in esame difettano almeno due dei predetti requisiti, considerato che non emerge dagli atti la mala fede o la colpa grave del ricorrente e che il resistente non ha dato alcuna prova del danno asseritamente subito quale conseguenza<sup>15</sup> del comportamento processuale (asseritamente temerario) del ricorrente.

Il.c.2. Quanto, poi, all'ipotesi di cui all'art. 96 comma 3° c.p.c. (aggiunto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 69/2009 a decorrere dal 04/07/2009 ed applicabile, ai sensi dell'art. 58 comma 1° della medesima legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, dunque, anche al presente giudizio), è appena il caso di evidenziare che la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata può essere adottata, anche d'ufficio, allorquando il Giudice «pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91», sicché è da escludere che la condanna *de qua* possa essere pronunciata nel caso in cui sia disposta la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. (come nella fattispecie).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 4067/2012 R.G.A.C.C., sull'opposizione allo stato passivo proposta da \_\_\_\_\_ Luca, con ricorso depositato in data 04/04/2012, nei confronti di FALLIMENTO

S.r.l., in persona del curatore, nonché sull'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da FALLIMENTO \_\_\_\_\_ .l., in persona del

<sup>12</sup> così Cass., n. 1200/1998; Cass., n. 12422/1995.

<sup>13</sup> così Cass., n. 3501/1980.

<sup>14</sup> così Cass., n. 6637/1992, cit.; Cass., n. 1384/1980.

<sup>15</sup> art. 1223 c.c.

curatore, nei confronti di ca, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile il ricorso;
- 2) compensa, per intero, le spese processuali tra le parti;
- 3) rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 4<sup>a</sup> civile del Tribunale, il giorno 02 dicembre 2013.

IL GIUDICE ESTENSORE  
DOTT. MICHELE PRENCIPE

IL PRESIDENTE  
DOTT. FRANCO LUCAFÒ

IL CASO.it